



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

N. 217 R.G. del 30/03/2017

DETERMINA N. 15 in data 30/03/2017

Oggetto:

INDENNITA' DI FUNZIONE A FAVORE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2017.

Il giorno 30 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., nonché il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco 295 del 01.02.2017 con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei Servizi Segreteria, Turismo-Cultura-Sport, Politiche Giovanili e Tempo Libero e Politiche Sociali;

VISTO l' articolo 9 del D.L. n. 78/2009;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il Capo IV, che disciplina lo status giuridico ed economico degli Amministratori Locali;

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che ha determinato la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori Locali;

- la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Gen.le dell'Amm.ne Civile n. 5/2000 del 5.6.2000, che traccia note illustrative e fornisce i necessari chiarimenti in relazione all'applicazione del citato D.M., prevedendo tra l'altro che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A) del citato D.M. venga effettuata dal dirigente competente con propria determinazione, demandando invece agli organi (Giunta o Consiglio) l'aumento o la diminuzione delle indennità-base;

Ricordato che l'art. 156, secondo comma, del T.U.E L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che quando disposizioni dello stesso testo unico fanno riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, risultanti dalle statistiche demografiche alle quali il Comune concorre con le sue rilevazioni e comunicazioni periodiche. In merito la Corte dei conti, Sezione nazionale Autonomie - con deliberazione n. 7/2010 del 21 dicembre 2009 ha espresso la seguente interpretazione ufficiale: «il criterio della "popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente" di cui all'art. 156, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni anagrafiche degli enti locali che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli amministratori degli enti locali».

Visto che ai sensi dell'articolo 156 del T.U.EE.LL. il Comune di Stresa rientra nella classe demografica da 1.001 a 5.000 abitanti (bilancio demografico Istat 2015 e popolazione residente al 31.12.2015 pari a N. 4.994 abitanti) e che pertanto le indennità mensili da attribuire agli Amministratori locali risultano essere (importi lordi):

<u>SINDACO</u>		euro	2.169,00.=
<u>VICESINDACO</u>	20% indennità Sindaco	euro	433,80.=
<u>ASSESSORI</u>	15% indennità Sindaco	euro	325,35.=
<i>Tali importi vanno ridotti al 50% qualora il pubblico amministratore sia lavorate dipendente non collocato in aspettativa (rif.to art. 82 D. Lgs. 267/2000)</i>			

Visti i criteri di orientamento della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie NN. 24/2014 del 15.04.2014 e 3/2015 del 29.01.2015 circa la determinazione delle riduzioni e delle maggiorazioni delle indennità di funzione;

Fatto presente che il Comune di Stresa, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 4.4.2000, N. 119, si trova nelle condizioni oggettive di poter applicare una maggiorazione ai minimi edittali sopra indicati, ed in particolare:

+ 5% quale Comune caratterizzato da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante (totale presenze anno 2014: 500.648, fonte Provincia V.C.O. – Osservatorio del Turismo);

+ 3% quale Comune la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate al suddetto D.M. (media tabella: 0,47 – ns media: 0,79);

+ 2% quale Comune la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1 allegate al suddetto D.M. (media regionale: Lire 842.644/€ 435,19 - ns media € 1.592,76.=);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N. 22 del 22.02.2017 con cui era stato disposto di non procedere all' applicazione delle maggiorazioni sopra previste, mantenendo gli importi delle indennità ai minimi edittali previsti dalla legge ed assoggettando gli stessi alla riduzione del 10% di cui all' articolo 1 comma 54 della legge 26.12.2005, N. 266, secondo il prospetto che segue:

<u>SINDACO</u>	euro	1.952,10.=
<u>VICESINDACO</u>	euro	390,42.=
<u>ASSESSORI</u>	euro	292,82.=
<i>Tali importi vanno ridotti al 50% qualora il pubblico amministratore sia lavoratore dipendente non collocato in aspettativa (rif.to art. 82 D. Lgs. 267/2000)</i>		

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 02.12.2009;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 27.03.2017, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, la nota di aggiornamento al D.U.P. 2017/2019 e relativi allegati;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DETERMINA

1.- la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

2.- di prendere atto che l' indennità di funzione a favore del Sindaco, Vicesindaco ed Assessori Comunali per l' anno 2017 è stata determinata con D.G.C. N. 22 del 22.03.2017 secondo gli importi di seguito riportati - (minimo edittale per comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti, con abbattimento del 10% ex-art. 1 comma 54 L. 266/2005):

<u>SINDACO</u> – Giuseppe BOTTINI	euro	1.952,10.=
<u>VICESINDACO</u> – Carlo FALCIOLA	euro	390,42.=
<u>ASSESSORI</u>		
SALA Valeria	euro	292,82.=
SCARINZI Albino	euro	292,82.=
GALLI Alberto	euro	292,82.=
<i>Tali importi vanno ridotti al 50% qualora il pubblico amministratore sia lavoratore dipendente non collocato in aspettativa (rif.to art. 82 D. Lgs. 267/2000)</i>		

3.- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, e pari ad € 38.651,76.= annui al capitolo 30.10.1 del P.E.G. provvisorio in dotazione al Servizio Segreteria;

4.- di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario e al Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di rispettiva competenza;

5.- di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell' articolo 147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
(TEDESCHI NICOLETTA)
